

Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2017, n. 18-4763

Verifica ex art. 8 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per le strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Modifica all'allegato A) alla D.G.R. n. 98-9422 del 1 agosto 2008 e s.m.i. e all'iter procedurale.

A relazione dell'Assessore Saitta:

L'art. 8-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, così come modificato dal D.Lgs. n. 229 del 16 giugno 1999, prevede per la realizzazione e l'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie che il Comune dove insisterà la struttura acquisisca, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione.

L'articolo citato, tra l'altro, al comma 5, prevede che le Regioni determinino le modalità ed i termini per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché l'individuazione degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture.

Le istanze volte alla realizzazione di nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie devono essere valutate dalla Regione, in termini di compatibilità e coerenza rispetto al fabbisogno regionale complessivo ed alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

Con deliberazione n. 98-9422 del 1° agosto 2008 la Giunta regionale ha approvato le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, adeguamento, trasformazione, diversa utilizzazione o trasferimento di strutture finalizzate all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie con riferimento alle tipologie di cui alla lett. B) dell'art. 8-ter, comma 1, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. ovvero strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale e di *day surgery* di tipo C.

L'allegato A alla suddetta deliberazione ha stabilito, al punto 5 (Termini e modalità), che sulle richieste presentate ai sensi dell'art. 8 ter del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i. il parere sia rilasciato da parte della Direzione Sanità con motivata determinazione entro 60 giorni dal ricevimento; inoltre che, nel caso in cui sussistano ulteriori esigenze istruttorie, il termine possa essere interrotto per una sola volta e il parere debba essere reso definitivamente entro 30 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori.

La stessa deliberazione ha definito, nell'allegato B, le modalità e i termini per la verifica di funzionalità delle richieste di accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 -*quater* del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., prevedendo che, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del soggetto interessato, la Giunta regionale, tenuto conto del parere dell'Azienda sanitaria locale competente territorialmente, si pronunci con motivato provvedimento.

Successivamente, in applicazione della D.G.R. n. 12-6338 del 09 settembre 2013, la determinazione n. 730 del 23 settembre 2013 ha definito l'iter procedurale per il rilascio dei pareri ex artt. 8 *ter* e 8 *quater*, approvando contestualmente la modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze.

Da ultimo, la D.G.R. n. 24 - 4069 del 17 ottobre 2016 ha modificato sia l'allegato A) sia l'allegato B) alla D.G.R. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i. attribuendo in entrambi i casi il

provvedimento di espressione dei pareri ex artt. 8 *ter* e 8 *quater* al Responsabile del Settore competente in materia.

Considerato l'impulso dato negli ultimi anni alla libera iniziativa imprenditoriale dalla normativa comunitaria e nazionale e dal consolidato orientamento giurisprudenziale, derivante dalla più recenti sentenze, fondate sul principio, più volte enunciato, che l'esigenza di tutela della salute può riguardare solo la qualità dei servizi sanitari e la loro diffusione mediante una razionale e capillare distribuzione sul territorio mentre, viceversa, il blocco all'ingresso di nuovi operatori sul mercato delle prestazioni sanitarie, motivato con la saturazione di questo, sia controproducente per il miglioramento qualitativo e la riduzione dei prezzi dei servizi sanitari da parte dei privati operanti non in regime di convenzionamento con il S.S.N..

Considerato altresì che tale impulso ha portato negli ultimi anni ad un incremento esponenziale del numero di istanze di privati (DIA-SCIA) volte ad ottenere i pareri regionali ai sensi art. 8 *ter* D.Lgs. 502/92 e s.m.i. per strutture eroganti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, peraltro in un contesto organizzativo nel quale le risorse dedicate all'attività istruttoria sono da sempre limitate, rendendo di fatto insostenibili i termini attuali di conclusione dei relativi procedimenti.

Ritenuto quindi necessario ridefinire, alla luce di quanto sopra esposto, il termine di conclusione del procedimento di cui all'allegato A alla D.G.R. n. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i. portandolo a 90 giorni dal ricevimento della richiesta, sia dei privati (DIA-SCIA) che del Comune (Permesso di Costruire), in analogia ai termini previsti per la conclusione del procedimento ex art. 8 *quater* del D. Lgs. 502/92 e s.m.i..

Considerato inoltre che l'attuale procedura di acquisizione delle osservazioni dell'Azienda sanitaria locale competente territorialmente, ai sensi della D.G.R. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i., allegato A), finalizzato al rilascio del parere 8 *ter*, debba essere oggetto di ulteriore snellimento amministrativo prevedendo il contestuale invio dell'istanza, tramite posta elettronica certificata, da parte del soggetto richiedente (privato o Comune) sia all'Amministrazione regionale sia al Direttore Generale dell'Azienda medesima, che potrà, entro 30 giorni dal ricevimento, inviare osservazioni al Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità; in caso di decorrenza del termine senza che siano pervenute osservazioni da parte del Direttore Generale dell'ASL o senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione regionale potrà procedere al rilascio del parere.

Ritenuto quindi opportuno demandare a successivo provvedimento del Responsabile del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità la modifica, sulla base delle procedure sopra descritte, dei moduli allegati 1 e 2 alla DDR n. 730 del 23 settembre 2013.

Tutto ciò premesso;

visto il D.Lgs. 165/2001;
vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
vista la D.G.R. n. 51-408 del 26 luglio 2010;
vista la L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014;

attestato che la presente deliberazione non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell' art. 8 della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale a voti unanimi,

delibera

- di modificare l'allegato A) alla D.G.R. 98-9422 del 1 agosto 2008 e s.m.i al punto 5 (Termini e modalità) sostituendo il 1° capoverso nel modo seguente:
“Entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta il Responsabile del Settore regionale competente in materia, acquisite le osservazioni del Direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale sul cui territorio insiste la struttura, si pronuncia con motivata determinazione.”;
- di stabilire, a modifica ed integrazione del punto 3 dell'allegato A alla D.G.R. 98-9422 del 1° agosto 2008 e s.m.i., che l'istanza per l'ottenimento del parere ex art. 8 *ter* del D. Lgs. 502/92 e s.m.i debba essere contestualmente inviata, tramite posta elettronica certificata, sia all'Amministrazione regionale sia al Direttore Generale dell'Azienda sanitaria locale competente territorialmente, che potrà entro trenta giorni dal ricevimento trasmettere osservazioni; in caso di decorrenza del termine senza che siano pervenute osservazioni da parte del Direttore Generale dell'ASL o senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie l'Amministrazione regionale potrà procedere al rilascio del parere;
- di demandare, in applicazione del punto precedente, a successivo provvedimento del Responsabile del Settore Assistenza Specialistica e Ospedaliera della Direzione Sanità la modifica dei moduli allegati 1 e 2 alla DDR n. 730 del 23 settembre 2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché dell'art. 12 del D.Lgs. 33/2013.

(omissis)